

la responsabilità medica tra incudine penale e martello civile

Avv. Andrea Castelnovo

Via San Francesco da Paola 37

Torino

Tel 011532032

www.castelnuovo.us

www.castelnuovo.us

PENALE

589 – 590 – 590 sexes

la legge 24/2017 Gelli- Bianco



LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.



Art. 5.

(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)

I medici si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, in mancanza delle suddette raccomandazioni, si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.



SNLG

dell'Istituto Superiore di Sanità

[Editoriale](#)

[Informazioni](#)

[Buone pratiche](#)

[Linee guida](#) ▾

[Piattaforma SNLG](#)

[Comitato strategico](#)

[Home](#) > [Linee guida](#) > [Archivio per categoria "Consultazione"](#)

Archivi categoria: *Consultazione*

Consultazione LG

In questa sezione sono riportate:

- **LG SNLG** elaborate dai soggetti di cui all'art. 5 comma 1 della legge n° 24/2017: enti e istituzioni pubbliche e private e società scienziato-tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con DM 2 agosto 2017. (Vai a [LG SNLG](#))
- **LG internazionali** selezionate dal CNEC attraverso un processo di ricognizione della letteratura biomedica e la sorveglianza attiva d

Art. 590–sexies Codice Penale

(Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).

- ▶ Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
- ▶ Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico–assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso concreto

LO SCUDO PENALE

DL 1 aprile 2021 n. 44



art. 3 : danno da vaccino...

Per i 589 e 590 penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2,

la punibilita' e' esclusa quando l'uso del vaccino e' conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attivita' di vaccinazione

Art. 3-bis

Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Durante lo stato di emergenza epidemiologica (31 /1 / 2020 – 31 /3 /2022)

i 589 e 590 CP che trovano causa nella situazione di emergenza, sono **punibili solo nei casi di colpa grave.**

Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.

Articolo inserito dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76.





CIVILE

1218

2043

L 24/2017



- **struttura:** risponde ex 1218- 1228 CC delle condotte dolose o colpose dei medici, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura (anche intramoenia).
- **Medico:** risponde ex 2043, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Art 10



Polizze della struttura

- RC verso terzi x danni cagionati da dipendenti (anche intramoenia e in di convenzione)
- RC degli esercenti verso terzi



- Medico strutturato : a sue spese polizza per colpa grave.

Art 12 azione diretta



- nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture pubbliche o private e del medico
- litisconsorti necessari: struttura e medico

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

74 legittimazione a azione civile

- L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile
- 185: Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui

2049: resp padroni committenti - 1228: ausiliari

76 cost PC

- 1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
- 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo

78 formalità cost PC

Ante Cartabia

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda

Post Cartabia

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda
agli effetti civili

163 cpc contenuto citazione

Ante Cartabia

- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni

Post Cartabia

- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione **in modo chiaro e specifico** dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni

n. [REDACTED]/2021 r.g.n.r. E.P.P.O.

n. [REDACTED]/2021 r.g.g.i.p.



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE G.I.P.

quanto alle residue richieste, esse debbano essere vagliate alla luce di un duplice criterio interpretativo, consistente nel rispetto del canone contenutistico oggi imposto dall'art. 78, comma 1, lett. d) c.p.p., di recente oggetto di approfondita disamina da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 38481 del 25 maggio/21 settembre 2023) e, per altro verso, dalla inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti imputati ai sensi del d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, come reiteratamente sancito da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito, da ultimo compendiato, nei suoi snodi argomentativi, nell'ordinanza resa il 10 maggio 2023 dal g.u.p. del Tribunale di Torino nel processo cd. Prisma;

le richieste formulate in favore della A.S.L. Torino [REDACTED] A.U.S.L. [REDACTED], Azienda Ospedaliera [REDACTED] Torino, [REDACTED] s.r.l. e Azienda Ospedaliero Universitaria di [REDACTED] rispondano ad entrambe le condizioni indicate e debbano, pertanto, essere ammesse nella loro integralità, contenendo esse la corretta indicazione delle ragioni in forza delle

IL PUNTO DI PARTENZA

573 impugnazione x soli interessi civili

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1-bis CARTABIA). Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile

- Il 78 non c'è nella legge delega
- Perché specificare nella cost. PC le ragioni della domanda "agli effetti civili" ? in correlazione con la mutata attribuzione dell'impugnazione al giudice civile cui il giudizio deve essere rinviato in prosecuzione.
- Se il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall'art. 573, comma 1-bis, cit., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell'atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile.

Vecchio 78: mero richiamo al capo d'imputazione se il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza (tra le altre, Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020,; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013)

Nuovo 78: precisa determinazione della causa petendi similmente "alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile", secondo gli stilemi dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l'art. **163**, comma 3, n. 4, c.p.c. con "l'esposizione in modo chiaro e specifico"

non più sufficiente "fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonchè il titolo che legittima a far valere la pretesa" (Sez. 2, n. 8723 del 07/05/1996).

Cass. civ., Sez. III, 15/10/2019, n. 25917

Nel giudizio civile di rinvio ex art. **622** c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile,

la Corte di appello civile, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili,

ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penali

(S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello - adita, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione, su ricorso delle parti civili, della sentenza di assoluzione di un medico imputato di omicidio colposo per avere prematuramente dimesso un paziente operato alla mano e deceduto per emorragia interna - che, rivalutando il fatto dal punto di vista civilistico, aveva ritenuto provata la grave negligenza del sanitario)

83 citazione del resp civ



- Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile
- 85: intervento volontario

legittimazione passiva del responsabile civile



- se è imputato un soggetto del cui operato lo stesso debba rispondere in base alla legge secondo quanto previsto dall'art. 185 c.p.

(Cass. pen., Sez. IV, 18/11/2021, n. 42127)

Cass. pen., Sez. IV, 15/02/2019, n. 8940
il resp civ segue l'imputato



- In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, è illegittima la sentenza che assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, condanni il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezione del caso previsto dall'art. 578 cpp, il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo quando pronunci sentenza di condanna.

SSUU civ 13246 del 16/05/2019



- 185+2049 superata l'originaria configurazione della responsabilità come soggettiva o per fatto proprio, quando questo si identificava almeno in una colpa in eligendo o in vigilando.
- Il testo normativo **non concede al responsabile alcuna prova liberatoria**
- È responsabilità oggettiva per fatto altrui
- in un ambito, quello del danno civilistico, estraneo alle previsioni dell'art. 27 Cost., comma 1 (la resp pen è personale).
- applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda

Corte cost 28/09/2023 n. 182



Inammissibile questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, **l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato**

Analogamente alla normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, la L. n. 24 / 2017 consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore solo quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura o il medico libero professionista (art. 12)



- NO azione diretta nei confronti dell'assicuratore obbligatorio del medico strutturato: la polizza copre azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa - che si collocano "a valle" dell'esperimento (vittorioso) dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato, il quale non avrebbe, pertanto, alcun titolo per agire nei confronti dell'assicuratore del medico "strutturato".



- L'operatività delle disposizioni sull'azione diretta dè, subordinata all'entrata in vigore del DM sui requisiti minimi delle polizze

non ancora emanato malgrado il termine a tal fine previsto (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 24 del 2017) sia da tempo spirato.



- l'assicuratore tenuto alla manleva - e che, quindi, nella prospettiva del giudice a quo, dovrebbe poter essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato - si identifica nell'impresa di assicurazione con cui il professionista stesso ha stipulato la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla sua attività, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. n. 24 del 2017.

651 efficacia sentenza penale **condanna** nel giudizio civile o amministrativo di **danno**

- La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha **efficacia di giudicato**, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del **condannato e del responsabile civile che sia stato citato** ovvero sia intervenuto nel processo penale.
- 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

652 Efficacia sentenza penale **assoluzione** nel giudizio civile o amministrativo di **danno**

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha **efficacia di giudicato**, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato **si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi** parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

Art. 9 L 24/17

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

1. L'azione di rivalsa nei confronti del medico può essere esercitata solo in caso di **dolo o colpa grave**.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto **successivamente al risarcimento** avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro **un anno** dall'avvenuto pagamento.

Corte dei conti

5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, **l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave**, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la **Corte dei conti**.
6. Ai fini della quantificazione del danno, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al **triplo** del valore maggiore **della retribuzione** lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione **non fa stato** nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria **non è stato parte** del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

- **L'azione del procuratore contabile** ha una funzione non già riparatoria e integralmente compensativa, ma essenzialmente o prevalentemente **sanzionatoria** Cass., sez. un., 2/09/2013, n. 20075 e 12/04/2012, n. 5756; Cass. 14/07/2015, n. 14632),
- la sua disciplina, si caratterizza per una "combinazione di elementi restitutori e di deterrenza" (Corte Cost. 20/09/1998, n. 371 e Corte Cost. 30/12/1998, n. 453).

Corte dei Conti Basilicata, 17/02/2010, n. 49

indipendenza del giudizio per responsabilità amministrativo-contabile rispetto a quello penale comporta che la costituzione di parte civile in sede penale non incide sulla giurisdizione della Corte dei Conti anche quando investe il medesimo fatto, poichè l'interferenza può eventualmente avvenire tra giudicati ma non tra le giurisdizioni, le quali operano ciascuna nella rispettiva area; pertanto l'avvenuta **costituzione di parte civile non ha alcun effetto preclusivo** della possibilità di avviare e proseguire l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, che potrebbe essere improcedibile, per difetto di interesse, solo se il credito erariale risultasse già completamente soddisfatto

Cass. civ., SSUU Ord. 07/05/2020, n. 8634

l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria,

e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile,

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08/02/2018) 20/12/2018, n. 32929

L'ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della quasi completa autonomia e separazione tra i due processi, nel senso che, ad eccezione di alcune limitate ipotesi di sospensione previste dall'art. 75 cod. proc. pen., da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato dalle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (v., ex multis, Cass. 10/03/2015, n. 4758